



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Ancona

ORDINE DI SERVIZIO NR. 46 DEL 08/04/2021

**DISPOSIZIONI NELLA VIGENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 1 E 2 DEL D.L. 137/2020, CONVERTITO CON L. 18 DICEMBRE 2020 N. 176, PER IL DEPOSITO CON VALORE LEGALE MEDIANTE IL PORTALE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO (GIÀ PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI – P.D.P.).
D.L. 1 APRILE 2021 N. 44, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 79 DEL 1 APRILE 2021.**

Ad integrazione di quanto già disposto con O.S. n. 20 del 17/02/2021, si richiama l'attenzione sul rispetto delle disposizioni introdotte dal D.L. 1 aprile 2021 n. 44, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 1 aprile 2021 che, nella parte che qui interessa, oltre a stabilire nella data del 31 luglio 2021 il termine per la vigenza delle misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19, ha introdotto, al comma 1, lettera d) e comma 2 dell'art. 6 del citato decreto, nuove norme in materia di deposito telematico degli atti, che vanno ad integrare la disciplina già prevista dall'art. 24 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.176.

Va premesso, inoltre, che il deposito telematico tramite P.P.T., allo stato, riguarda la seguente tipologia di atti:

- 1) memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415 bis comma 3 c.p.p.;
- 2) istanze di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 c.p.p., denuncia di cui all'art. 333 c.p.p., querela di cui all'art. 336 c.p.p. e relativa procura speciale, nomina del difensore e rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del c.p.p.

TEMPESTIVITA' DEL DEPOSITO

Al comma 1, dell'art. 24 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.176, è stato aggiunto il seguente periodo:

«Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza».

Si tratta all'evidenza di una disposizione che riguarda i casi in cui il deposito dell'atto da parte del difensore è soggetto a un termine di decadenza; la suddetta evenienza, quanto alla operatività del P.P.T., può riguardare la facoltà di querela che deve essere esercitata nei termini indicati dall'art. 124 c.p. o le attività difensive connesse alla notifica degli avvisi emessi ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. o dell'art. 408 c.p.p.

L'organizzazione del servizio di presidio del P.P.T. non viene modificata in conseguenza della disposizione introdotta.

La valutazione sul tempestivo deposito dell'atto, impregiudicata ogni valutazione nelle successive fasi del giudizio, è rimessa al Magistrato, assegnatario del procedimento nel cui ambito sono stati notificati i citati avvisi ex art. 415 bis c.p.p. o art. 408 c.p.p. e, nel caso di atto di denuncia - querela, dal Magistrato in turno posta ordinaria o specializzata (che coinciderà con l'assegnatario del fascicolo) o in turno esterno (se l'atto di querela o la sua integrazione contiene richieste da valutare con urgenza), mentre **alla Segreteria e all'Ufficio U.C.N.R. compete solo l'obbligo di sottoporre al Magistrato la stampa dell'atto inviato telematicamente con la relativa attestazione.**

DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI IN FORMATO ANALOGICO

Dopo il comma 2 dell'art. 24 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.176, sono stati inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.

2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.»;



Si dispone, impregiudicata ogni valutazione nelle successive fasi del giudizio, che l'autorizzazione al deposito degli atti in formato analogico debba essere oggetto di **un'autorizzazione specifica che andrà apposta, in calce alla richiesta**, dal Magistrato assegnatario del procedimento pendente nella fase delle indagini o nel cui ambito sono stati notificati gli avvisi ex art. 415 bis c.p.p. o 408 c.p.p. o ancora, nel caso di atto di denuncia - querela, dal Magistrato in turno posta ordinaria o specializzata (che coinciderà con l'assegnatario del fascicolo) o in turno esterno (se l'atto di denuncia querela o la sua integrazione contiene richieste da valutare con urgenza), **mentre alla Segreteria e all'Ufficio U.C.N.R. compete solo l'obbligo di sottoporre al Magistrato la richiesta e l'atto che il difensore intende depositare in formato analogico.**

E, infatti, l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'Autorità giudiziaria procedente e dunque, nella fase delle indagini preliminari e fino all'esercizio dell'azione penale, dal Pubblico Ministero.

Occorre, tuttavia, distinguere le due ipotesi, normativamente previste, di autorizzazione al deposito dell'atto in formato analogico anziché in via telematica.

L'ipotesi del malfunzionamento del sistema informatico attestata dal D.G.S.I.A. costituisce una situazione generalizzata prevista *ope legis* ed è stata parificata alla causa di forza maggiore prevista dall'art. 175 c.p.p., per cui, quando si verifica la riattivazione del sistema informatico, i termini per il deposito ricominciano a decorrere e non si produce alcuna decadenza. Fino a quel momento il difensore può, tuttavia, richiedere di essere autorizzato al deposito in formato analogico e in tali casi non residuano spazi di discrezionalità dal momento che il difensore è stato oggettivamente impedito al deposito in forma telematica, previsto come modalità esclusiva per le tipologie di atti indicate dall'art. 24, commi 1 e 2, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.176.

Diversa è l'ipotesi in cui il difensore richieda di essere autorizzato al deposito in formato analogico per ragioni contingenti che esulano dal malfunzionamento del sistema; in tale ipotesi si raccomanda il rispetto della previsione normativa che richiede il carattere di **eccezionalità e di specificità dell'esigenza** rappresentata dal difensore che dovrà pertanto essere appositamente **documentata nell'istanza.**

Ad esempio tale situazione potrà ricorrere allorché gli atti allegati alla denuncia - querela o alla memoria difensiva superino la capienza consentita o siano costituiti da file audio e/o video, oppure in presenza di altre situazioni soggettive (che non dipendano da errati inserimenti e neppure da momentanei malfunzionamenti del sistema informatico non



attestati dal D.G.S.I.A.) nelle quali il difensore sia oggettivamente impedito all'utilizzo dello strumento informatico per l'invio telematico dell'atto.

In entrambi i **casi il rilascio dell'autorizzazione comporta l'accettazione dell'atto in formato analogico nella data della richiesta.**

Quale previsione di chiusura si dispone, infine, che l'autorizzazione al deposito in formato analogico non debba essere rilasciata in caso di intervenuta accettazione dell'invio telematico al P.P.T. e che gli atti o i documenti e la relativa istanza siano custoditi presso l'Ufficio ricezione atti.

Ai difensori cui il presente decreto sarà inviato per il tramite del Consiglio dell'Ordine e della Camera Penale con separata comunicazione **sarà richiesto a titolo di collaborazione di inviare - anche nei casi di autorizzazione al deposito in formato analogico - l'atto tramite inserimento al P.P.T.,** qualora siano ripristinate le condizioni di funzionamento del sistema informatico o vengano meno le cause impeditive rappresentate dal difensore.

In tale ipotesi, al fine di evitare la duplicazione di procedimenti, andrà indicato che è stato autorizzato il deposito in formato analogico.

Si comunichi ai Magistrati, anche onorari, al Personale Amministrativo, e ai Dirigenti della Polizia Giudiziaria dell'Ufficio e all'Ufficio U.C.N.R.

Si trasmetta copia del presente atto al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia e al Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, al R.I.D. requirente, nonché al presidio C.I.S.I.A. di Bologna.

Trasmette alla Segreteria Amministrativa per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione nel sito della Procura della Repubblica di Ancona.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr.ssa Monica Garulli

